

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3917 del 14/10/2016
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico COMUNE: Imola, loc. Codrignano CORSO D'ACQUA: fiume Santerno TITOLARE: ditta SETA srl CODICE PRATICA N. BOPPA1094/15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4032 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico

COMUNE: Imola, loc. Codrignano

CORSO D'ACQUA: fiume Santerno

TITOLARE: ditta SETA srl

CODICE PRATICA N. BOPPA1094/15RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR n. 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot.n. 528477 del 24/07/2015 (pratica n. BOPPA1094/15RN02), presentata dalla Ditta Seta srl, P.I. e C.F. 01483740393 con sede legale a Riolo Terme in via Curiel n.38, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Santerno in comune di Imola, loc. Codrignano, ad uso **idroelettrico**, mediante opera di presa

posta sul Canale dei Molini di Imola e Massalombarda, con una portata massima di 6100 l/s, media di esercizio di 1838 l/s, per produrre con un salto di 20,5 m, una Potenza nominale di 369,402 Kw, rilasciata con determinazione n. 10760 del 04/09/2013 con scadenza al 31/12/2015 (pratica BOPPA1094/13RN01);

Richiamata la concessione originaria per il medesimo impianto rilasciata a Tozzola Marino e Alberti Massimo con determinazione regionale n. 7853 del 10/08/1998 e relativo disciplinare tecnico n. 1384 del 04/12/1997, oggetto dei successivi rinnovi e cambio di titolarità;

Tenuto conto:

- che la concessione in oggetto risulta essere in sottensione parziale alla concessione di Grande Derivazione (pratica R15) riconosciuta come antico diritto nel 1938 e in fase di istruttoria di rinnovo presso la Direzione Tecnica di ARPAE intestato alla ditta Consorzio degli Utenti del Canale di Imola e Massalombarda (ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del R.R. n.41/2001), condividendone l'opera di presa principale e traendo la propria portata (aggiuntiva rispetto a quella concessa al Consorzio) da una paratoia posta sul Canale stesso;

- che la ditta Seta srl e il Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massalombarda, in data 04/06/2001 hanno sottoscritto una convenzione (presente agli atti) che regola le modalità di utilizzo congiunto delle opere di presa dal fiume Santerno al servizio del Canale del Molini e dell'impianto idroelettrico della ditta Seta srl;

- che tale convenzione è stata aggiornata e meglio precisata mediante la sottoscrizione di apposito documento in data 10/06/2016 (assunto al prot. PGB0/2016/10662 del 13/06/2016);

- della concessione rilasciata con Determina n.11710 del 30/08/2006 per l'occupazione di area demaniale mediante l'edificio di centrale (pratica BO06T0050) con scadenza al 31/08/2025;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello idroelettrico ai sensi dell'art.152 commi 1, lett. e) della L.R. n.3/1999;

- ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 è necessario identificare il corpo idrico in cui avviene il prelievo e adottare le misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi fissati per i corpi idrici dal Piano di Gestione;

- il deflusso minimo vitale (DMV) di 600 l/s, già stabilito nella concessione di derivazione det. n.10760 del 04/09/2013, è considerato congruo rispetto ai valori di riferimento contenuti nella DGR 2067/2015, tenuto conto che la derivazione sottende il solo tratto, prevalentemente artificiale, costituito dalle due briglie di Codrignano;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione pari ad € 87,00;

- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2014-2015 per un importo complessivo pari ad € 10.354,34;

- del deposito cauzionale per un importo di € 5.068,20 (in riferimento al precedente procedimento BOPPA1094/13RN01) versato dal titolare in data 24/09/2013;

Ritenuto che il deposito cauzionale già versato possa essere ricompreso nel presente procedimento e che **necessiti di adeguamento**, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del RR 41/01, per un importo di € 140,37;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1. di **rilasciare** alla Ditta Seta srl, P.I. e C.F. 01483740393, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal fiume Santerno ad uso **idroelettrico**, in comune di Imola, loc. Codrignano, mediante sottensione dell'opera di presa fissa in sinistra idraulica a servizio del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda, sui terreni identificati catastalmente al foglio 217, in prossimità dei map. 37, 110, 124 e 125, riconosciuta con determinazione n. 10760 del 04/09/2013.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a. **il prelievo è stabilito con portata massima di 6100 l/s, portata media di 1838 l/s**, per produrre con un salto di 20,5 m, energia elettrica con la **potenza nominale di 369,402 Kw**;

b. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.2102/2013, **al 31/12/2035 con decorrenza dal 01/01/2016**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

c. la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire

richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato in ottemperanza del disposto di cui all'art.12 bis del TU n.1775/1933, ovvero la derivazione concessa non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, atteso che interessa il solo tratto, prevalentemente artificiale, costituito dalle due briglie di Codrignano;

4. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il richiedente ha versato l'importo relativo alle **spese di istruttoria** stabilito in **€ 87,00=**;

5. di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 10760/2013, il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni pregressi;

6. di fissare, sulla base della normativa vigente, il **canone per l'anno 2016 in € 5.208,57=**, già versato dal concessionario in data 08/03/2016;

7. di stabilire che i canoni annuali per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8. di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-

Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9. di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art.154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., in **€ 5.208,57=**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, **ha necessitato di adeguamento** dell'importo originariamente versato di € 5068,20=, in ragione degli aggiornamenti del canone, **per un importo aggiuntivo di € 140,37=**, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200,00=, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del RR 41/2001 e dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013, e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di concessione che sarà inviata in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. n.131/1986 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

11. di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla ditta Seta srl, P.I. e C.F. 01483740393, con sede legale a Riolo Terme (pratica BOPPA1094/15RN02).

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal fiume Santerno per **uso idroelettrico** è stabilito per una **portata massima di 6100 l/sec, e media di 1838 l/s**, per produrre, con un salto di 20,5 m, energia idroelettrica con la **potenza nominale di 369,402 Kw**.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) Il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X= 710.742, Y= 908.635, sul terreno individuato nel Foglio 217, in prossimità dei mappali 27, 110, 124 e 125 del NCT del comune di Imola, loc. Codrignano, in corrispondenza della sponda sinistra del fiume Santerno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, nel corpo idrico fluviale "062200000000 6 ER", con stato ecologico "sufficiente" ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C) ed obiettivo ecologico "buono" al 2021 così come definito dal Piano di gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale.

B) L'opera di presa è costituita da un canale di derivazione dotato di paratoia, al servizio del Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda. L'imboccatura del canale è posta immediatamente a monte della briglia di Codrignano.

C) Tale canale, dopo un tragitto di circa 10 m, immette le acque in una vasca di carico in c.a. da cui partono: la condotta forzata DN 1800 (che alimenta la centrale idroelettrica), la condotta di scarico DN 800 utilizzata per il rilascio del DMV a valle della briglia e il Canale del Mulini stesso il cui flusso è governato da apposita paratoia.

D) All'interno della condotta forzata è posizionato un sensore per la misurazione della portata transitante. La condotta forzata, dopo un percorso di circa 245 m, immette le acque derivate nel vano centrale in cui è posizionata una turbina ad asse verticale. Da qui, l'acqua viene restituita al corpo idrico immediatamente a valle della seconda briglia

di Codrignano, mediante un canale di scarico in c.a. a sezione rettangolare.

E) In prossimità della paratoia principale sul torrente Santerno, è presente anche l'imbocco di una condotta che ha funzione di by-pass a servizio del Consorzio del Canale dei Molini, da attivare nel caso di manutenzioni della vasca di carico e delle opere ad essa connesse.

F) La derivazione ad uso idroelettrico è quindi in sottensione parziale (ai sensi dell'art. 29 del R.R. n.41/2001) delle opere di presa al servizio del Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda. I rapporti tra la ditta Seta srl e il Consorzio per la gestione delle opere di derivazione, sono regolati mediante apposita convenzione aggiornata e firmata dalle parti in data 10/06/2016 (prot. PGBO/2016/10662 del 13/06/20156).

F) Secondo la convenzione citata al punto precedente, la paratoia principale sul Santerno e la paratoia del by-pass sono governate dal personale del Consorzio dei Molini. La ditta Seta srl ha il compito di gestire e mantenere le 3 paratoie presenti nella vasca di carico (quella a servizio della centrale idroelettrica, quella per il rilascio del DMV e quella per l'alimentazione del Canale dei Molini). La paratoia alimentante il Canale dei Molini sarà però governata secondo modalità e gradi di apertura definiti dal Consorzio medesimo.

Il tratto sotteso dalla derivazione a servizio della centrale idroelettrica corrisponde al solo tratto artificializzato compreso tra le due briglie di Codrignano, pari a circa 270 m.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che, a valle della sezione oggetto

di prelievo, transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) di 600 l/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi dell'art.52 comma 2 del PTA. **Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

Dovrà essere sempre mantenuto in efficienza lo **strumento di misurazione installato all'interno della condotta di adduzione alla centrale.** I dati mensili relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi, al termine di ogni anno solare, all'Autorità di Bacino del Reno e all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti,** nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli art.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in

relazione alla derivazione concessa, per garantire la funzionalità dell'opera di presa, la difesa dell'ambiente e il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.2102/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2035**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2035**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la dismissione dell'opera di presa e il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di sub-concessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione disponendo, ove necessario, opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le

modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Firmato per accettazione dal legale rappresentante pro-tempore della ditta Seta srl.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.